

Requisiti per gli affidamenti, la risposta di Anac al CNI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) fornisce risposta alla richiesta di parere, inoltrata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni). Il tema è la possibilità per il libero-professionista di comprovare i **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**, richiesti per la partecipazione agli affidamenti nel settore dei contratti pubblici, facendo riferimento ai requisiti posseduti dalla **società di ingegneria cui si era preso parte in qualità di socio**, dato che la normativa non contiene indicazioni in proposito.

Il possesso dei requisiti

Il comma 2 dell'art. 46 d.lgs. n.50/2016 afferma che: *"Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali".*

Il Consiglio Nazionale aveva ipotizzato che andasse **di volta in volta verificata la possibilità** per il socio di rivendicare ed utilizzare la pregressa esperienza professionale pro quota. Questo nei limiti della **quota-parte dei servizi di ingegneria e di architettura** svolta personalmente all'interno della

società e solamente se il medesimo abbia fatto formalmente ed effettivamente parte della struttura che si occupava dei servizi di ingegneria e di architettura.

L'interpretazione dell'Anac

L'[Anac](#), considerata la rilevanza e l'interesse generale della tematica, ha ritenuto di far assumere al parere la forma di un atto di carattere generale, la **delibera n.416 del 15 maggio 2019**, in cui ha stabilito che:

- Deve ritenersi ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida Anac n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), tramite le attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata quale socio di una società di ingegneria. Questo a condizione che il professionista fosse **inserito nell'organigramma** della società quale **soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche** e che abbia **sottoscritto gli elaborati** correlati alle attività svolte.
- Non è opportuno, allo stato, in mancanza di precisi riferimenti normativi e di precedenti giurisprudenziali sul punto, esprimere valutazioni circa la **spendibilità dei requisiti** di capacità tecnico-economica di cui alla Linee guida n.1, Parte IV, par. 2.2.2.1, lettera a) (**fatturato globale**).
- La **definizione della disciplina** riguardante la spendibilità dei requisiti di partecipazione alla gara del professionista acquisiti attraverso forme differenti di esercizio della professione. Questo con particolare riferimento a quelli di capacità economica e finanziaria, richiederebbe **l'adozione di atti normativi** di competenza del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La posizione del Cni sui requisiti

Il Cni, commentando la risposta dell'Anac, rimarca come, per un verso, **rimanga insoluta la questione della dimostrazione dei requisiti** di capacità economico-finanziaria nel caso del libero-professionista già socio. Di contro, la stessa Autorità si mostra consapevole dei limiti connessi alla natura degli atti dalla stessa adottati. Questo lo si evince quando afferma che l'indicazione circa la spendibilità dei requisiti di capacità economica e finanziaria acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell'esercizio della professione dovrebbe avvenire tramite **atti normativi di competenza del Ministero** delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Cni auspica che la questione delle capacità tecniche e professionali degli operatori dei servizi di ingegneria e di architettura trovi soluzione mediante **apposite previsioni legislative o regolamentari**, in modo da sottrarre i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, necessari per l'affidamento dei contratti pubblici, al **mutevole orientamento** delle Autorità amministrative, privo per definizione del valore e della efficacia di legge.

In questo senso, il pronunciamento dell'Anac costituisce, allo stato delle cose, **un passo in avanti e un elemento chiarificatore**, nel senso della valorizzazione della pregressa esperienza professionale nel campo dei servizi di ingegneria e di architettura.